

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI	
Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità	s.caccia.pesca.amb.naturali@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 111 fax + 39 0432 555 757 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

**VALUTAZIONE AMBIENTALE  
STRATEGICA  
DEL PIANO FAUNISTICO REGIONALE  
di cui all'art. 8 della LR 6/2008**

**RAPPORTO PRELIMINARE  
di cui all'art.13, c.1, del decreto legislativo 152/2006**

**dicembre 2012**



## Sommario

1.	Quadro normativo di riferimento per la VAS.....	4
2.	Il progetto preliminare del Piano faunistico regionale .....	6
2.1	<i>Obiettivi del PFR</i> .....	6
2.2	<i>Contenuti del PFR</i> .....	6
3.	Il processo di VAS per il progetto preliminare del Piano faunistico regionale.....	14
3.1	<i>Il rapporto preliminare (la fase di scoping) e la valutazione di incidenza ambientale</i> .....	14
3.2	<i>Definizione delle competenze e individuazione dei soggetti interessati</i> .....	14
3.3	<i>Coordinamento processo VAS piano faunistico con gli altri procedimenti</i> .....	15
3.4	<i>Portata delle informazioni da inserire nel rapporto ambientale</i> .....	16

## 1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER LA VAS

La valutazione ambientale di Piani e Programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente è stata introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE, concernente il procedimento VAS (Valutazione Ambientale Strategica) che è stata recepita in Italia dalla Parte Seconda del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006. L'articolo 1 di tale Direttiva enuncia che l'obiettivo della VAS è *"...di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente"*.

Le modalità di svolgimento del procedimento di valutazione ambientale strategica sono esplicitate dall'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, ai sensi del quale la VAS deve essere avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e deve comprendere le fasi di seguito riportate:

- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis;
- b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
- c) lo svolgimento di consultazioni;
- d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
- e) la decisione;
- f) l'informazione sulla decisione;
- g) il monitoraggio.

Nel procedimento di VAS diventa pertanto fondamentale il momento valutativo che si dispiega in parallelo e contestualmente alle fasi di costruzione del piano/programma concorrendo a supportare le decisioni del soggetto pianificatore nell'ottica della sostenibilità ambientale. Altro aspetto fondamentale del procedimento di VAS è rappresentato dal ricorso a forme di consultazione e condivisione fornito dall'autorità competente e dai soggetti con competenze ambientali. Infine si mette in evidenza la continuità del processo che non si conclude con l'approvazione del piano o programma, ma continua con la fase di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità perseguiti dalla pianificazione e il controllo degli impatti effettivamente realizzati, adottando all'occorrenza le eventuali misure correttive.

L'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. individua i piani e i programmi che sono assoggettati alla disciplina della valutazione ambientale strategica. In particolare il comma 2 lettera b) del medesimo articolo 6 identifica i piani e i programmi che debbono essere sottoposti a valutazione ambientale strategica, senza la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006; in particolare il succitato comma prevede che ciò debba attuarsi per tutti i piani e i programmi *"... per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione*

*speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni".*

Il Piano faunistico regionale rientra pertanto tra i Piani soggetti a valutazione ambientale strategica ai sensi dell'art. 6 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 152/2006.

La valutazione ambientale strategica prende avvio con la redazione di un rapporto preliminare di VAS ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma. Sulla base di tale rapporto preliminare il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

Il presente documento rappresenta, pertanto, il primo elaborato tecnico richiesto dai riferimenti normativi in materia di VAS, al fine di avviare la fase di Orientamento ed ha funzione di supporto all'attività di consultazione attraverso la quale si giungerà alla definizione dell'ambito di influenza del Piano. Tale fase, definita scoping, ha inizio con la predisposizione del rapporto preliminare e si conclude con l'inclusione dei contributi proposti dai soggetti coinvolti durante la fase consultiva.

Nell'ambito del processo di VAS, quindi, lo scoping rappresenta l'avvio del percorso mirato a individuare l'ambito di influenza del Piano, definendo preventivamente le informazioni da includere nel rapporto ambientale ed il loro livello di dettaglio e prospettando gli indicatori da utilizzare per l'analisi di contesto.

Si tratta di una fase di dialogo e confronto, che prevede il coinvolgimento di Pubbliche Amministrazioni ed Enti pubblici ritenuti (per le loro specifiche competenze e responsabilità nel settore ambientale) interessati agli impatti sull'ambiente conseguenti all'attuazione del Piano. L'elenco di tali soggetti competenti in materia ambientale - ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera s) del decreto legislativo 152/2006 - è definito con deliberazione della Giunta regionale e riportato nel capitolo dedicato del presente documento.

E' opportuno sottolineare che, in accordo con quanto contenuto nell'articolo 10 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, la VAS comprende la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e a tal fine nel rapporto ambientale saranno contenuti gli elementi di cui all'allegato G del D.P.R. 357/1997.

## **2. IL PROGETTO PRELIMINARE DEL PIANO FAUNISTICO REGIONALE**

### **2.1 Obiettivi del PFR**

La Regione predispose il Piano faunistico regionale (PFR), quale atto di programmazione generale per la realizzazione dei seguenti obiettivi:

- tutela, conservazione, riproduzione e miglioramento della fauna selvatica e della biodiversità;
- gestione del patrimonio faunistico e del prelievo venatorio nel rispetto del principio della pari dignità di ogni forma di esercizio venatorio e nel rispetto delle culture, della storia, degli usi, delle tradizioni e dei costumi del Friuli Venezia Giulia.

### **2.2 Contenuti del PFR**

Per il raggiungimento degli obiettivi elencati ai punti precedenti, il PFR provvede a:

- individuare lo stato delle diverse specie selvatiche e dei relativi habitat con particolare riferimento a quelle tutelate dalla disciplina comunitaria;
- analizzare le dinamiche delle diverse popolazioni faunistiche;
- individuare le misure volte al miglioramento dello stato faunistico e degli habitat.
- individuare il territorio agro-silvo-pastorale vocato alla programmazione faunistica;
- individuare unità territoriali omogenee dal punto di vista ambientale e di vocazione faunistica e gestionale;
- determinare la capacità faunistica delle specie cacciabili per ciascuna unità territoriale e il massimo prelievo sostenibile delle stesse;
- indicare strategie, obiettivi faunistici e criteri per la predisposizione e l'adozione dei Piani venatori distrettuali;
- individuare i criteri per una differenziazione del prelievo venatorio relativo alla selvaggina <<pronta caccia>> rispetto alla fauna selvatica;
- individuare i criteri per disciplinare il prelievo di selezione agli ungulati anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 157/1992;
- determinare i criteri per la costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie, delle zone cinofile e per lo svolgimento di prove e gare cinofile;
- definire programmi specifici di conservazione faunistica relativi a specie di fauna selvatica in difficoltà.

Nello specifico, il PFR, sulla base degli obiettivi e dei contenuti sopra descritti, contempla in sintesi i seguenti aspetti:

#### **a. Introduzione**

Il piano faunistico regionale (PFR) è lo strumento individuato dalla normativa regionale (art. 8 legge regionale 06/2008) quale atto di programmazione generale per realizzare gli obiettivi di tutela, conservazione, riproduzione e miglioramento della fauna selvatica e della biodiversità, nonché quelli di

gestione del patrimonio faunistico e del prelievo venatorio nel rispetto del principio della pari dignità di ogni forma di esercizio venatorio e nel rispetto delle culture, della storia, degli usi, delle tradizioni e dei costumi del Friuli Venezia Giulia.

#### **b. Inquadramento territoriale**

La regione Friuli Venezia Giulia è situata fra il mar Adriatico a sud ed il sistema delle Alpi a nord, fra la pianura e la montagna veneta ad ovest e le Alpi Giulie orientali ad est e presenta una estrema variabilità di climi, terreni, flora e fauna. In uno spazio relativamente limitato, si passa da paesaggi tipicamente alpini ad ambienti lagunari. I paesaggi naturali possono essere raggruppati in 7 tipologie principali: Alpi, Prealpi, Collina, Carso e Costiera triestina, Alta pianura, Bassa pianura e Laguna.

#### **c. Quadro normativo di riferimento**

La fauna selvatica è stata riconosciuta dalla normativa vigente patrimonio indisponibile dello Stato. Per tale motivo la sua tutela è obiettivo prioritario e perseguito attraverso disposizioni normative internazionali, comunitarie, statali e regionali nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale. Per la redazione del Piano faunistico venatorio, che si prefigge analogo obiettivo, per il tramite anche di una corretta gestione venatoria, si è, quindi, proceduto allo studio e all'analisi della principale normativa in materia di tutela della fauna selvatica e dei relativi habitat naturali, internazionale, comunitaria, statale e regionale.

#### **d. Istituti di protezione, produzione e gestione della fauna**

Nel territorio del FVG è stata individuata la Zona faunistica delle Alpi sulla base della zona biogeografica alpina e dei perimetri dei Distretti venatori esistenti ai sensi del comma 3, dell'articolo 10 della Legge 157/1992.

La parte restante della regione è considerata zona di pianura.

##### Distretti venatori

I Distretti venatori sono unità territoriali omogenee dal punto di vista ambientale e di vocazione faunistica di usi e consuetudini locali.

Tuttavia nel rispetto dei criteri di omogeneità sommariamente sopra citati, i Distretti venatori sono stati individuati tenendo conto anche di aspetti socio-economici e culturali delle popolazioni residenti.

Successivamente la legge regionale 30/1999 aveva proceduto a individuare n. 15 Distretti venatori e il PFR ha ritenuto di confermare nella loro perimetrazione in quanto:

- a) posseggono una dimensione territoriale adeguata al perseguimento degli obiettivi posti dalla legge regionale n. 6/2008 e dal PFR anche al fine facilitare l'attuazione dei PVD utili per raggiungere una pianificazione faunistica e venatoria realistica e sostenibile;
- b) includono al loro interno una presenza articolata di tipologie agro-ambientali peculiari anche caratterizzate da unicità di habitat;
- c) recepiscono le peculiarità delle tradizioni socio-culturali delle diverse comunità regionali presenti garantendo un legame tra cacciatore e territorio.

Al fine di migliorare la gestione faunistica e venatoria, l'Amministrazione regionale, sentiti i Distretti venatori e le Riserve di caccia, può procedere alla modifica dell'elenco e delle dimensioni delle suddette unità territoriali nel rispetto dei criteri sopra descritti.

Le suddette modifiche, al fine di garantire anche una omogeneità nella raccolta ed elaborazione dei dati riguardanti la gestione faunistica e venatoria, si possono realizzare nella fase di aggiornamento del Piano medesimo.

#### Riserve di caccia

Ogni Distretto venatorio è stato suddiviso in unità territoriali denominate Riserve di caccia.

Dette unità territoriali sono state definite, di norma, come territori indivisi compresi dai limiti amministrativi comunali o censuari, basandosi sulle cartografie dei territori assegnati alle Riserve di caccia ai sensi della ex legge regionale n. 30/1999, secondo una prassi consolidata negli anni a partire dal 1969, anno di prima individuazione di tali istituti. Tale prassi ha portato, previ accordi tra i rispettivi organi direttivi, anche a modeste rettifiche dei confini indispensabili per migliorare la gestione faunistica e venatoria del territorio interessato.

#### Aziende Venatorie

Le aziende venatorie si suddividono in:

- a) faunistico-venatorie, senza fine di lucro, sono istituite per finalità di miglioramento ambientale e faunistico, a favore di uno o più proprietari o conduttori che conferiscono i loro terreni al fine di goderne l'utilizzo a scopo venatorio;
- b) agri-turistico-venatorie sono istituite al fine di consentire un'integrazione del reddito delle imprese agricole.

#### Zone cinofile

Le zone cinofile per l'addestramento, l'allenamento, le prove cinofile e le gare per cani da caccia istituite su richiesta delle Riserve di caccia, delle associazioni venatorie o cinofile e degli imprenditori agricoli singoli o associati.

#### Istituti destinati alla protezione della fauna e aree precluse all'attività venatoria.

In ottemperanza con l'articolo 10 della legge 157/1992 che prevede di destinare una quota minima del 20% a protezione della fauna selvatica del TASP regionale non ricadente in zona Alpi individuando una serie di Oasi, Zone di ripopolamento e cattura nonché le zone di rifugio delle Riserve di caccia, si riportano le tabelle riassuntive con le relative superfici in ettari.

#### Aree protette ai sensi della legge regionale 42/1992

Il Friuli Venezia Giulia è un ambiente ricco di biodiversità come pochi, un concentrato di fenomeni naturali di valore internazionale (dalle lagune al Carso, dalle risorgive alle Dolomiti), un esteso sistema di Parchi regionali, Riserve naturali e Biotopi, costruito attorno al punto più settentrionale del Mediterraneo e quindi all'incrocio dei grandi ecosistemi europei.



Le aree protette del Friuli Venezia Giulia sono quelle individuate ai sensi della LR n. 42 del 1992 e in particolare i parchi e le riserve naturali.

Per completezza nel PFR sono anche stati inclusi due ambiti quali Riserve integrali gestite dallo Stato.

Altri Istituti destinati alla protezione della fauna e aree precluse all'attività venatoria

In tale categoria sono stati inclusi i seguenti Istituti, diversi da Parchi e Riserve naturali per i quali esiste un divieto di attività venatoria a seguito dell'applicazione di altre norme e regolamenti.

*Centro pubblico di riproduzione della fauna selvatica.*

Rappresenta una vasta area collocata nella Zona faunistica delle Alpi nell'area nord-orientale della regione.

*Proprietà regionali comprese nel patrimonio indisponibile e nel demanio forestale della Regione Friuli Venezia Giulia.*

*Fondi chiusi l. 157/92.*

Sono quegli istituti per i quali esiste formale riconoscimento ai sensi dell'articolo 15 della legge 157/1992 e del regolamento della regione.

Valichi montani

La individuazione di detti ambiti discende dall'applicazione dell'articolo 22 della Legge regionale n. 24/1996, in forza del quale la caccia all'avifauna migratrice è vietata per un raggio di mille metri su tutti i valichi montani interessati alle rotte di migrazione.

**e. NATURA 2000**

Questo capitolo è stato inserito al fine di evidenziare le norme inerenti gli aspetti venatori, in vigore nelle aree Natura 2000 del Friuli Venezia Giulia.

Le norme che regolamentano tali ambiti producono effetti a livello gestionale/prescrittivo che vanno considerati anche nelle valutazioni di incidenza ambientale e pianificatorie in generale.

I siti Natura 2000

I siti Natura 2000 costituiscono una rete ecologica europea "Rete Natura 2000", ovvero un sistema coordinato e coerente di aree destinate alla salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

I siti Natura 2000 si distinguono in:

- SIC "Siti di importanza comunitaria", istituiti dalla Direttiva Habitat (Dir. 92/43/CEE), per la conservazione di alcuni particolari habitat naturali e seminaturali e di alcune specie di flora e fauna, ritenuti di interesse a livello europeo;
- ZPS "Zone di protezione speciale", istituite dalla Direttiva Uccelli (Dir. 79/409/CEE sostituita dalla Dir. 2009/147/CE) per la protezione di alcune specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo.

La Regione FVG ha costituito una propria rete composta di 56 SIC e 8 ZPS che interessano il 18,8% del territorio regionale.

Recentemente con delibere della Giunta regionale n. 1151 del 17.06.2011 e n. 1623 del 20.09.2012 sono stati individuati rispettivamente i due proposti SIC marini IT3340007 "Area marina di Miramare" e IT3330009 "Trezze San Pietro e Bardelli".

#### Misure di conservazione e piani di gestione

L'obiettivo della Rete Natura 2000 di conservazione della biodiversità deve essere perseguito attraverso l'applicazione di misure per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario, considerando anche le esigenze economiche, sociali e culturali, nonché le particolarità regionali e locali.

La Direttiva prevede che gli Stati membri adottino, nei Siti Natura 2000, delle "Misure di conservazione" e all'occorrenza dei "Piani di gestione" per evitare il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie.

Dotare i siti della rete Natura 2000 di misure di conservazione o Piani di gestione pone quindi la Regione in linea con gli obblighi comunitari di completamento della fase istitutiva della rete e consente altresì di poter investire i fondi dei programmi comunitari all'interno dei siti Natura 2000.

Misure di conservazione e Piani di gestione sono elaborati attraverso un processo partecipativo, nel rispetto:

- delle linee guida per la gestione dei siti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000);
- dei criteri minimi uniformi statali atti a garantire la coerenza ecologica e l'uniformità della gestione sul territorio nazionale, e a quanto disposto dalla normativa comunitaria e statale di recepimento;
- degli indirizzi metodologici per la redazione degli strumenti di gestione dei siti Natura 2000, di cui alla DGR del 20 maggio 2011, n. 922;
- degli usi, costumi e tradizioni locali.

Le Misure di conservazione, a differenza dei Piani di gestione, sono uno strumento rapido nella fase di approvazione, come definita dall'art. 10 della LR 7/2008, che prevede l'approvazione della Giunta Regionale, sentiti il Comitato Tecnico Scientifico e il Comitato Faunistico e l'entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Per i Siti di maggiore dimensione, di maggiore complessità ecosistemica e con un più articolato insieme di pressioni, vengono redatti anche i Piani di gestione che comportano la predisposizione di studi più approfonditi (carte habitat, carte faunistiche, ecc.). I Piani di gestione, avvalendosi di un'approfondita base conoscitiva, andranno a modulare le Misure di conservazione in funzione delle esigenze del singolo SIC. L'efficacia delle misure cesserà a decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR della Regione dell'avviso di adozione del Piano di gestione.

## **f. Uccelli**

In questo capitolo sono riportate le specie di Uccelli presenti sul territorio regionale suddivise in ordine sistematico. Per ciascuna specie vi è una breve descrizione circa lo stato di conservazione delle specie e dei relativi habitat, mentre per quelle di interesse gestionale maggiormente rilevante sono riportati anche ulteriori approfondimenti come ad esempio misure volte al miglioramento dello stato faunistico e dell'habitat, alla prevenzione dei danni, allo svolgimento dei monitoraggi,...

## **g. Mammiferi**

In questo capitolo sono riportate le specie di Mammiferi presenti sul territorio regionale suddivise in ordine sistematico. Per ciascuna specie vi è una breve descrizione circa lo stato di conservazione delle specie e dei relativi habitat, seguita dalle indicazioni gestionali individuate per ciascuna specie, maggiormente dettagliate per le specie oggetto di caccia.

## **h. Definizione delle consistenze obiettivo per il quinquennio 2012-16**

La presente proposta di obiettivo faunistico a fine quinquennio, ovvero al 2016, è stata elaborata a partire dalle consistenze attuali delle specie camoscio, capriolo, cervo, cinghiale e lepre (cens. 2011-12) a livello di Distretto venatorio prima e per ciascun istituto di gestione poi, confrontandole con le consistenze obiettivo (NO) calcolate per il PFR 2008. Inoltre sono stati presi in considerazione anche i prelievi effettuati (ABB11), al fine di valutare la compatibilità con i censimenti stimati. In particolare si può considerare che percentuali di prelievo eccessivamente basse rispetto al censimento e tendenza dei prelievi difforme da quella dei censimenti, sollevano incertezze circa la corretta stima di questi ultimi e potrebbero implicare opportune correzioni.

Non è stata considerata la specie fagiano comune, in quanto l'attuale gestione si basa essenzialmente sullo sfruttamento delle immissioni annuali e la presenza di popolazioni naturali in grado di autosostenersi risulta ancora lontana dalla realtà.

Inoltre, a seguito dell'individuazione delle ZPF, i valori di potenzialità e di consistenza obiettivo attualmente disponibili per fagiano comune e per la lepre comune, necessitano di una sostanziale revisione.

Ferma restando la validità della NO fissata dal PFR 2008, per i casi in cui la consistenza attuale risulta inferiore alla NO, l'obiettivo proposto cerca di contemplare l'esigenza di incrementare la numerosità delle popolazioni con quella di permettere un prelievo venatorio compatibile con tale incremento.

Si è partiti cioè dal presupposto che è possibile incrementare annualmente la numerosità della popolazione di un 5-10% (in base alla specie), modulando la percentuale di soggetti abbattibili in rapporto al livello di consistenza della popolazione rispetto alla NO, ovvero all'entità dell'incremento utile annuo (IUA) che aumenta all'aumentare della consistenza e raggiunge il valore massimo a  $K/2$  (punto di flesso di una curva logistica di accrescimento).

Oltre che dalle stime di censimento si reputa necessario che l'incremento della popolazione sia confermato dall'incremento degli abbattimenti armonicamente con i censimenti.

**i. Determinazione del numero massimo di cacciatori che possono esercitare l'attività venatoria in ciascun Distretto Venatorio**

A seguito dell'evoluzione del territorio nel corso degli anni che ha visto una continua contrazione delle superfici naturali e agricole soprattutto nelle zone pianeggianti della regione, ed a seguito della sottrazione di circa il 20% del territorio cacciabile nella Zona Non Alpi, si rende necessaria una generale riduzione della pressione venatoria finalizzata a consentire una gestione maggiormente conservativa del patrimonio faunistico regionale, in particolar modo nelle rdc interessate dalla Rete Natura 2000. La proposta formulata prevede una diminuzione di circa 1300 posti disponibili nelle Riserve di caccia.

**j. Criteri per la differenziazione del prelievo venatorio relativo alla selvaggina "pronta caccia" rispetto alla fauna selvatica**

Il prelievo venatorio "pronta caccia", inteso come pratica volta ad una fruizione venatoria svincolata dalla reale produttività delle popolazioni naturali, può influenzare negativamente lo sviluppo e la consistenza di dette popolazioni. Pertanto, al di fuori degli istituti destinati ad ospitare questo tipo di attività, si rende necessario migliorare l'equilibrio tra produttività naturale e prelievo venatorio, attraverso una razionale programmazione dei ripopolamenti puntando ad un miglioramento qualitativo, sia genetico che sanitario, dei soggetti immessi e ad un contenimento delle immissioni in stagione venatoria.

Per l'effetto che le immissioni possono avere sulle popolazioni selvatiche, si rende altresì necessario intervenire nella pianificazione delle attività svolte all'interno di zone destinate al prelievo pronta-caccia, con il fine di minimizzarne l'impatto.

**k. Il controllo dei risultati del Piano Venatorio Distrettuale (art. 21)**

Ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 6/2008 l'Amministrazione regionale provvede a verificare i risultati di gestione del PVD, il rispetto degli obiettivi prefissati dal PFR e dal PVD e le prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale di adozione del PVD. Tali verifiche avvengono con frequenza almeno biennale.

La verifica dell'attività venatoria si fonda sull'analisi dei dati relativi ai censimenti ed agli abbattimenti in rapporto alla prioritaria esigenza della tutela della fauna mediante il perseguimento degli obiettivi faunistici prefissati. L'analisi della gestione venatoria comporta la valutazione dei risultati della pianificazione faunistica attuata dalle RDC e AFV. In particolare è valutata la congruenza tra i risultati raggiunti e gli obiettivi pianificati.

Le verifiche tramite censimenti faunistici sono realizzate a campione o sulla base di quanto previsto da specifici programmi di conservazione. A tal fine il personale regionale partecipa ai censimenti organizzati dagli istituti di gestione o effettua, organizzandoli, altri censimenti.

L'analisi dei prelievi degli ungulati, effettuata sui dati contenuti nella relazione consuntiva, è in grado di fornire elementi utili per la valutazione gestionale annuale e per evidenziare la necessità di eventuali modifiche della pianificazione in corso.

### **I. Criteri per la disciplina del prelievo di selezione degli ungulati al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 157/92**

La caccia di selezione agli ungulati è la tipologia di prelievo venatorio che consente al cacciatore di operare una scelta precisa del capo da abbattere. A fronte di accurati censimenti e stime viene redatto un piano di prelievo diviso per classi di sesso e di età finalizzato al raggiungimento di determinati e predefiniti obiettivi gestionali.

Generalmente tali obiettivi riguardano il mantenimento o il raggiungimento della densità e della struttura prefissata in una popolazione selvatica.

La caccia di selezione, come disciplinata dalla legge regionale 14/1987, non prevede generalmente l'utilizzo del cane per l'individuazione della fauna, fa eccezione il cane da traccia per il recupero degli ungulati feriti e per la girata al cinghiale; comporta la necessità di disporre di periodi temporali adeguati per operare la scelta del capo da abbattere, in genere più ampi, per calendario e orario, rispetto a quelli definiti dalla legge 157/92.

Orari e periodi sono quindi individuati sulla base della contattabilità visiva degli ungulati che ovviamente è strettamente legata alla biologia ed etologia delle singole specie.

### **m. Criteri per la costituzione e rinnovo di Aziende faunistico-venatorie, Aziende agri-turistico-venatorie e Zone cinofile e per lo svolgimento di prove e gare cinofile**

La legge 6/2008 stabilisce le norme per l'autorizzazione all'istituzione delle Aziende faunistico-venatorie, Aziende agri-turistico-venatorie e Zone cinofile. Tali istituti, previsti dalla legge 157/92, perseguono diverse finalità, e affinché possano essere istituite, devono presentare caratteristiche idonee alla loro funzione.

Tenuto conto anche delle indicazioni fornite dall'INFS ("Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico-venatoria" – Documenti Tecnici, 1994), vengono definiti gli elementi di valutazione necessari per l'autorizzazione all'istituzione.

### **n. Criteri per la predisposizione e l'adozione dei Piani venatori distrettuali, strategie e obiettivi faunistici**

Il Piano venatorio distrettuale (di seguito PVD) è l'atto di programmazione venatoria con cui sono attuati, sul territorio di ciascun Distretto venatorio, strategie e obiettivi del Piano faunistico regionale e con cui sono disciplinati gli aspetti di rilievo pubblicistico individuati dalla Giunta regionale. Tali aspetti sono individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art 13, comma 1, della legge regionale 06/2008. Il PVD disciplina esclusivamente la gestione della fauna oggetto di fruizione venatoria. Vengono individuati i criteri per l'individuazione degli obiettivi faunistici e venatori, per l'effettuazione dei censimenti, per la previsione dei piani di immissione e di prelievo, per gli interventi di miglioramento ambientale.

### 3. IL PROCESSO DI VAS PER IL PROGETTO PRELIMINARE DEL PIANO FAUNISTICO REGIONALE

#### 3.1 Il rapporto preliminare (la fase di scoping) e la valutazione di incidenza ambientale

Il progetto preliminare del Piano faunistico regionale dovrà essere sottoposto alla procedura di valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97, considerato che si debba tener conto dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS).

Ne consegue che, ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto preliminare del Piano faunistico regionale è escluso dalla procedura di verifica di assoggettabilità, rientrando nei casi in cui debba essere sottoposto direttamente a procedura di VAS senza bisogno di procedere allo screening.

Nel caso in questione quindi non essendo necessaria la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, la valutazione ambientale strategica prende avvio con una fase di consultazione con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, per poter definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, sulla base di un rapporto preliminare, come previsto dal comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Il presente rapporto preliminare - elaborato dal Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - costituisce pertanto il primo passo nel processo di VAS che accompagna la formazione del progetto di piano faunistico ed ha una funzione di supporto all'attività di consultazione; la fase, che inizia con la predisposizione del rapporto preliminare e termina con l'inclusione dei contributi proposti dai soggetti coinvolti durante la consultazione, viene denominata con il termine inglese di scoping. Come previsto dal comma 2 del medesimo articolo, la consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni dall'invio del rapporto preliminare.


#### 3.2 Definizione delle competenze e individuazione dei soggetti interessati

I principali soggetti coinvolti nel processo di VAS, sulla base delle definizioni di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., vengono riportati nella seguente tabella:

<b>AUTORITA' COMPETENTE:</b> ovvero la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi	Giunta regionale con il supporto tecnico del Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna
<b>AUTORITA' PROCEDENTE:</b> la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006	Giunta regionale con il supporto tecnico della Direzione risorse rurali, agroalimentari e forestali

<b>PROPONENTE:</b> il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006	Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità della Direzione risorse rurali, agroalimentari e forestali
<b>SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE:</b> le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi	Province competenti per territorio
	Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia
	Corpo forestale dello Stato – Coordinamento Friuli Venezia Giulia
	Corpo forestale regionale – Regione Friuli Venezia Giulia
	Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale
	Organi gestori dei Parchi e delle Riserve naturali
	Azienda Servizi Sanitari Friuli Venezia Giulia
	Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia

### 3.3 Coordinamento processo VAS piano faunistico con gli altri procedimenti



**Fase 4:**

- adozione definitiva del progetto piano faunistico e del rapporto ambientale e avvio delle consultazioni ai sensi dell'art.13 comma 5 e seguenti del D.Lgs. 152/2006

**Fase 5:**

- Istruttoria e parere motivato di VAS (art.15, c.1 del D.Lgs. 152/2006)

**Fase 6:**

- Eventuali revisioni del piano (art.15 c.2 del D.Lgs. 152/2006) a seguito del parere di VAS  
- Approvazione del PFR con DPRReg previa conforme DGR (art. 8, c. 7, lr 6/2008) e successiva informazione sulla decisione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006

### 3.4 Portata delle informazioni da inserire nel rapporto ambientale

Per la stesura del rapporto ambientale devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del Piano faunistico venatorio regionale (di seguito PFR) proposto potrebbe avere sull'ambiente, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano stesso.

L'Allegato VI al D.Lgs. 152/2006 (*Contenuti del rapporto ambientale di cui all'art. 13*) prevede che le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono:

- a) *illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;*
- b) *aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;*
- c) *caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;*
- d) *qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna*



*selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.*

*e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;*

*f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;*

*g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;*

*h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;*

*i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;*

*j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.*

Sulla base dei contenuti del PFR e delle suddette indicazioni (punti a-j), possono essere individuati i seguenti punti, che rappresentano delle linee guida per la predisposizione del rapporto ambientale:

### **a) Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi del PFR ed analisi dei rapporti con altri piani e programmi pertinenti**

Verranno illustrati i contenuti del PFR elaborato, in termini di:

- definizione e analisi del territorio agro-silvo-pastorale vocato alla programmazione faunistica;
- identificazione delle specie faunistiche di interesse venatorio e/o gestionale, con una analisi della distribuzione e delle vocazionalità territoriali sulla base dei dati disponibili e delle proposte di gestione;
- verifica dello stato delle diverse specie selvatiche e dei relativi habitat con particolare riferimento a quelle tutelate dalla disciplina comunitaria;
- analisi della pressione venatoria;
- analisi delle dinamiche delle diverse popolazioni faunistiche;
- individuazione delle misure volte al miglioramento dello stato faunistico e degli habitat;

- analisi delle unità territoriali omogenee dal punto di vista ambientale e di vocazione faunistica e gestionale;
- definizione della capacità faunistica delle specie cacciabili per ciascuna unità territoriale e il massimo prelievo sostenibile delle stesse;
- definizione di strategie, obiettivi faunistici e criteri per la predisposizione e l'adozione dei Piani venatori distrettuali;
- programmazione delle attività di ripopolamento ed eventuale reintroduzione;
- programmazione delle attività per il monitoraggio ed il controllo delle specie predatrici, competitive o dannose;
- analisi dei criteri per una differenziazione del prelievo venatorio relativo alla selvaggina "pronta caccia" rispetto alla fauna selvatica;
- analisi dei criteri per disciplinare il prelievo di selezione agli ungulati anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 157/1992;
- definizione dei criteri per la costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie, delle zone cinofile e per lo svolgimento di prove e gare cinofile;
- individuazione di programmi specifici di conservazione faunistica relativi a specie di fauna selvatica in difficoltà.

Il rapporto ambientale dovrà inoltre dettagliare le interconnessioni con altri piani o programmi.

## **b) Analisi del sistema territoriale regionale**

L'analisi del territorio regionale verrà condotta secondo due distinti passaggi:

### Analisi dello stato di fatto

- Inquadramento territoriale, distribuzione della popolazione/pressione antropica
- Aspetti vegetazionali
- Aspetti meteo – climatici
- Idrografia di superficie.

### Possibile scenario evolutivo del territorio in assenza di pianificazione faunistico – venatoria e contestualizzazione del Piano in relazione a:

- superficie del territorio regionale;
- superficie totale del territorio agro – silvo – pastorale;
- superficie del territorio agro – silvo – pastorale vietato alla caccia:

*Oasi di protezione*

*Zone di ripopolamento e cattura*

*Zone di rifugio*

*Zone cinofile*

*Riserve naturali statali e regionali*

*Parchi regionali*

*Foreste demaniali regionali*


*Rimboschimenti*

- Superficie del territorio agro – silvo – pastorale aperto alla caccia:

*Riserve di caccia*

*Aziende Faunistiche ed agrituristiche venatorie*

- centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
- zone e periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani;
- piani di miglioramento ambientale finalizzati all'incremento naturale di fauna selvatica, nonché i piani di immissione di fauna selvatica;





**Figura n. 1 – Istituti di protezione, produzione e gestione della fauna**

**c) Analisi ambientale delle aree interessate dalla pianificazione faunistico – venatoria**

Le aree agro – silvo – pastorali interessate dalla pianificazione faunistica verranno dettagliate negli aspetti connessi all'uso del suolo al fine di valutare le vocazioni faunistiche delle stesse.

**d) Analisi dell'incidenza sui siti della Rete Natura 2000**

Saranno da identificare e valutare le eventuali problematiche ambientali esistenti, pertinenti al PFR, ivi comprese in particolare quelle relative ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, le aree della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità.


Le politiche comunitarie in materia di conservazione della natura si esplicano, in particolar modo, con la attuazione dei dettami della Direttiva "Habitat" 92/43 e della Direttiva "Uccelli" 2009/149/CE, al fine di costituire la rete Natura 2000. Il PFR, rappresentando uno strumento di pianificazione territoriale, è strettamente connesso con la gestione e la conservazione di specie ed habitat di particolare interesse comunitario elencate nei formulari relativi alla Rete Natura 2000.

La Regione ha costituito una propria rete composta di 56 SIC e 8 ZPS, per un totale di 64 siti che interessano il 19% del territorio regionale. Recentemente con delibere della Giunta regionale n. 1151 del 17.06.2011 e n. 1623 del 20.09.2012 sono stati individuati rispettivamente i due proposti SIC marini IT3340007 "Area marina di Miramare" e IT3330009 "Trezze San Pietro e Bardelli".

Tale sistema si sovrappone a quello delle aree di elevato valore naturalistico già individuate e protette dalla normativa nazionale e regionale ed in buona parte coincide con esso; quindi la Regione

opera un coordinamento affinché gli strumenti di gestione di parchi e riserve (aree protette) rispondano anche ai requisiti di rete Natura 2000.

La struttura delle rete in FVG è illustrata nelle figure n. 2 e 3 sottostanti:




**Figura n. 2 – rete Natura 2000. Cartografia dei siti**

n°	Codice	Nome SIC	Regione Biogeografica
1	IT3310001	Dolomiti Friulane	alpina
2	IT3310002	Val Colvera di Jof	alpina
3	IT3310003	Monte Ciaurlec e Forra del Torrente Cosa	alpina
4	IT3310004	Forra del Torrente Cellina	alpina
5	IT3310006	Foresta del Cansiglio	alpina
6	IT3320001	Gruppo del Monte Coglians	alpina
7	IT3320002	Monti Dimon e Paularo	alpina
8	IT3320003	Creta di Aip e Sella di Lanza	alpina
9	IT3320004	Monte Auernig e Monte Corona	alpina
10	IT3320005	Valloni di Rio Bianco e di Malborghetto	alpina

11	IT3320006	Conca di Fusine	alpina
12	IT3320007	Monti Bivera e Clapsavon	alpina
13	IT3320008	Col Gentile	alpina
14	IT3320009	Zuc dal Bor	alpina
15	IT3320010	Jof di Montasio e Jof Fuart	alpina
16	IT3320012	Prealpi Giulie Settentrionali	alpina
17	IT3320011	Monti Verzegnis e Valcalda	alpina
18	IT3320013	Lago Minisini e Rivoli Bianchi	alpina
19	IT3320014	Torrente Lerada	alpina
20	IT3320015	Valle del medio Tagliamento	alpina
21	IT3320016	Forra del Cornappo	alpina
22	IT3320017	Rio Bianco di Taipana e Gran Monte	alpina
23	IT3320018	Forra del Pradolino e Monte Mia	alpina
24	IT3320019	Monte Matajur	alpina
25	IT3310005	Torbiera di Sequals	continentale
26	IT3310007	Greto del Tagliamento	continentale
27	IT3310008	Magredi di Tauriano	continentale
28	IT3310009	Magredi del Cellina	continentale
29	IT3310010	Risorgive del Vinchiaruzzo	continentale
30	IT3310011	Bosco Marzinis	continentale
31	IT3310012	Bosco Torrate	continentale
32	IT3320020	Lago di Ragogna	continentale
33	IT3320021	Torbiere di Casasola e Andreuzza	continentale
34	IT3320022	Quadri di Fagagna	continentale
35	IT3320023	Magredi di Campoformido	continentale
36	IT3320024	Magredi di Coz	continentale
37	IT3320025	Magredi di Firmano	continentale
38	IT3320026	Risorgive dello Stella	continentale
39	IT3320027	Palude Moretto	continentale
40	IT3320028	Palude Selvote	continentale
41	IT3320029	Confluenza Fiumi Torre e Natisone	continentale
42	IT3320030	Bosco di Golena del Torreano	continentale
43	IT3320031	Paludi di Gonars	continentale
44	IT3320032	Paludi di Porpetto	continentale
45	IT3320033	Bosco Boscat	continentale
46	IT3320034	Boschi di Muzzana	continentale
47	IT3320035	Bosco Sacile	continentale
48	IT3320036	Anse del Fiume Stella	continentale
49	IT3320037	Laguna di Marano e Grado	continentale
50	IT3320038	Pineta di Lignano	continentale
51	IT3330001	Palude del Preval	continentale
52	IT3330002	Colle di Medea	continentale

53	IT3330005	Foce dell' Isonzo - Isola della Cona	continentale
54	IT3330006	Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia	continentale
55	IT3330007	Cavana di Monfalcone	continentale
56	IT3340006	Carso Triestino e Goriziano	continentale

n°	Codice	Nome	Regione Biogeografica
1	IT3310001	Dolomiti Friulane	alpina
2	IT3321001	Alpi Carniche	alpina
3	IT3321002	Alpi Giulie	alpina
4	IT3311001	Magredi di Pordenone	continentale
5	IT3320037	Laguna di Marano e Grado	continentale
7	IT3330005	Foce dell'Isonzo - Isola della Cona	continentale
6	IT3330006	Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia	continentale
8	IT3341002	Aree Carsiche della Venezia Giulia	continentale



**Figura n. 3 – parchi e riserve naturali regionali**

n°	Nome area protetta
1	Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane
2	Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie
3	Riserva naturale regionale della Val Alba
4	Riserva naturale regionale del Lago di Cornino
5	Riserva naturale regionale della Forra del Cellina
6	Riserva naturale regionale della Valle Canal Novo
7	Riserva naturale regionale delle Foci dello Stella
8	Riserva naturale regionale della Valle Cavanata
9	Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo
10	Riserva naturale regionale dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa
11	Riserva naturale regionale delle Falesie di Duino
12	Riserva naturale regionale del Monte Lanaro
13	Riserva naturale regionale del Monte Orsario
14	Riserva naturale regionale della Val Rosandra



L'importanza ecologica e naturalistica del FVG è collegata alla presenza, in uno spazio relativamente limitato, di ambienti alpini, paesaggi di bassa ed alta pianura, zone umide costiere e lagunari. L'ubicazione del FVG e la diversità di ambienti determinano la presenza di due regioni biogeografiche: alpina e continentale.

Facendo seguito all'art. 4 del DPR 357/1997, secondo il quale tutti i siti Natura 2000 devono essere dotati di misure di conservazione specifiche o di piani di gestione per venire designati zone speciali di conservazione (ZSC), la DGR 2494/2011 del 15 dicembre 2011 individua le *Misure di conservazione dei 24 SIC della regione biogeografica alpina del Friuli Venezia Giulia*. Per l'attività venatoria, tale DGR elenca le seguenti disposizioni:

- a) Applicazione degli indirizzi di conservazione previsti dai provvedimenti regionali di programmazione per la gestione faunistico-venatoria;
- b) L'attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia, così come definita dal Regolamento di attuazione n. 301 della L.R. 14/2007, è permessa dal 01/09 sino a chiusura della stagione venatoria per i cani da ferma e dalla seconda domenica di settembre sino a chiusura della stagione venatoria per i cani da seguita;
- c) Divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle "Zone umide I.W.C." pubblicato nel Catalogo Dati Ambientali e Territoriali della Regione;
- d) Divieto di effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a specie autoctone provenienti da allevamenti nazionali, preferibilmente regionali e locali, con modalità di allevamento riconosciute o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio. Gli animali dovranno possedere verificate caratteristiche morfometriche sanitarie e di tracciabilità. I ripopolamenti sono permessi solo nel periodo in cui non è prevista l'attività venatoria;
- e) Divieto di costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia;
- f) Divieto di distruzione o danneggiamento intenzionale nidi e ricoveri di uccelli;
- g) Divieto di caccia da appostamento fisso e temporaneo e con cane da ferma su specie migratrici nei passi migratori, individuati con il Programma di monitoraggio regionale;
- h) Ulteriore regolamentazione in materia viene rimandata ai singoli Piani di gestione, al fine di razionalizzare il prelievo venatorio delle specie cacciabili e di limitare l'impatto sulle specie di Direttiva, considerando le diverse modalità di esercizio dell'attività venatoria nei singoli SIC;
- i) Ridurre il n. di soci assegnati alle Riserve di caccia proporzionalmente alla quantità di territorio incluso nella Rete Natura 2000;
- j) Definizione da parte dei Piani di gestione di: densità, localizzazione e forme di foraggiamento per la fauna selvatica e periodi di utilizzazione degli alimenti o attrattivi.

Inoltre, sono attualmente in corso di definizione le *Misure di conservazione sito-specifiche dei 32 SIC della regione biogeografica continentale del FVG*.

Considerato che la validità delle Misure cessa in caso di adozione, sul medesimo sito, di Piani di gestione, si elencano i Piani di gestione in corso di predisposizione al 31 dicembre 2011:

*Approvato con delibera di Giunta regionale n. 1825 del 18.10.2012 - P.d.g. SIC e ZPS - IT3330006 Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia*

*Adottati:*

- P.d.g. SIC - IT3320026 Risorgive dello Stella
- P.d.g. SIC - IT 3320028 Palude Selvate
- P.d.g. SIC - IT 3320031 Paludi di Gonars

*In adozione:*

- P.d.g. SIC e ZPS - IT3320037 Laguna di Marano e Grado
- P.d.g. SIC - IT3320009 Zuc dal Bor

*Redatti in bozza definitiva da avviare ad adozione:*

- P.d.g. ZPS - IT3311001 Magredi di Pordenone, SIC - IT3310008 Magredi di Taurino, SIC - IT3310009 Magredi del Cellina, SIC - IT3310005 Torbiera di Sequals, SIC - IT3310010 Risorgive del Vinchiaruzzo

*In corso di predisposizione, nell'ambito di specifici incarichi affidati dalla Regione:*

- P.d.g. ZPS - IT3341002 Aree carsiche della Venezia Giulia, SIC - IT3340006 Carso triestino e goriziano)
- P.d.g. ZPS - IT3321001 Alpi Carniche, SIC - IT3320001 Gruppo del Monte Coglians, SIC - IT3320002 Monti Dimon e Paularo, SIC - IT3320003 Creta di Alp e Sella di Lanza, SIC - IT3320004 Monte Auernig e Monte Corona
- P.d.g. SIC - IT3320007 Monti Bivera e Clapsavon
- P.d.g. SIC - IT3310011 Bosco Marzinis, SIC - IT3310012 Bosco Torrate, SIC - IT3320030 Bosco di golena del Torreano, SIC - IT3320033 Bosco Boscato, SIC - IT3320034 Boschi di Muzzana, SIC - IT3320035 Bosco Sacile
- P.d.g. SIC IT3310003 Monte Ciaurlec e forra del torrente Cosa e IT3310006 Foresta del Cansiglio
- P.d.g. SIC IT3320017 Rio bianco di Taipana e Gran Monte, IT3320014 Torrente Lerada IT3320016 Forra del Cornappo, IT3320018 Forra del Pradolino e Monte Mia, IT3320019 Monte Matajur
- P.d.g. SIC IT3320008 Col Gentile, IT3320011 Monti Verzegnis e Valcalda, IT3320013 Lago Minisimi e Rivoli Bianchi

*In corso di predisposizione nell'ambito di specifici incarichi affidati dai rispettivi Enti parco e riserve:*

- P.d.g. SIC e ZPS - IT3310001 Dolomiti friulane
- P.d.g. SIC - IT3310004 Forra del torrente Cellina
- P.d.g. ZPS - IT3321002 Alpi giulie, SIC - IT3320012 Prealpi giulie settentrionali, SIC - IT3320010 Jof di Montasio e Jof Fuart
- P.d.g. SIC e ZPS - IT3330005 Foce dell'Isonzo -Isola della Cona.

Ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 152/06 la VAS deve comprendere la procedura di valutazione di incidenza ambientale; a tal fine nel rapporto ambientale saranno contenuti gli elementi di cui all'allegato G del D.P.R. 357/97 e s.m.i.. La valutazione di incidenza dovrà inoltre evidenziare e valutare le eventuali interferenze derivanti dall'attuazione del PFR con la connettività ecologica rappresentata dalle aree della Rete Natura 2000.

#### **e) Obiettivi di protezione ambientale connessi al PFR**

Si evidenzierà la congruenza del PFR elaborato rispetto agli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello comunitario (aree Natura 2000), nazionale (riserve) e regionale (parchi e riserve). In particolare si valuteranno tutte quelle azioni di gestione della caccia che possono interferire con gli obiettivi delle suddette aree protette (Figg. 2 e 3).

#### **f) Possibili effetti significativi sull'ambiente**

Verranno valutati, in modo puntuale, tutti i possibili impatti significativi sull'ambiente (a breve, medio e lungo termine) connessi all'attuazione del PFR. In particolare si dettaglieranno gli aspetti relativi a:

- tutela delle specie animali di cui Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, specie elencate nelle Liste Rosse o comunque caratterizzate da uno status sfavorevole di conservazione in Regione;
- rischio di inquinamento genetico delle popolazioni autoctone di specie di interesse venatorio;
- rischio di introduzione di specie animali che possono alterare l'equilibrio degli habitat;
- rischio derivante da pratiche con finalità venatorie (es. foraggiamento artificiale) con criteri e modalità che possano determinare delle alterazioni alla biologia delle diverse specie;
- rischio di istituzione di zone con gestione venatoria che potrebbero determinare variazioni significative alle dinamiche di popolazione delle specie presenti ovvero causare l'aumento di alcune specie animali di interesse gestionale, a scapito di altre componenti dell'ecosistema;
- rischio di istituzione di zone con gestione venatoria che potrebbero determinare variazioni significative agli habitat;
- rischio di istituzione di zone con gestione venatoria che potrebbero causare la riduzione delle superfici coltivate e/o danni alle colture;
- disturbo indotto dallo sparo e ad al rischio di alterazioni a livello delle popolazioni di uccelli non cacciabili;
- inquinamento indotto dai pallini contenenti piombo;
- disturbo sulla fauna selvatica indotto dai cani da caccia;
- rischio di collisione tra fauna selvatica e traffico veicolare;
- gestione di aree con possibili impatti negativi dal punto di vista paesaggistico.

**g) Eventuali misure di compensazione e mitigazione**

Le misure di mitigazione e compensazione hanno lo scopo di ridurre ed eliminare gli eventuali impatti negativi sull'ambiente e le sue componenti identificabili e conseguenti all'attuazione del PFR.

**h) Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste**


Il rapporto ambientale evidenzierà le possibili attività di monitoraggio programmabili nel PFR. Ai fini di una efficace pianificazione e una valutazione critica degli effetti ambientali derivanti dall'attuazione del PFR, risulterebbe opportuno prevedere regolari e periodiche campagne di monitoraggio delle specie di interesse venatorio, mettendole in relazione alle dinamiche naturali e antropiche che ne influenzano la consistenza e la distribuzione, evidenziando e caratterizzando gli effetti della gestione venatoria sulle specie di interesse conservazionistico.

**i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del PFR definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare**

La sintesi non tecnica dei punti precedenti rappresenta il principale mezzo di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento saranno pertanto sintetizzati in modo non tecnico gli aspetti illustrati nel rapporto ambientale. Il rapporto ambientale, infine, darà un resoconto delle consultazioni svolte ed evidenzierà i contributi pervenuti dai soggetti coinvolti.

Udine, li 11/12/2012

Il Direttore del Servizio caccia, Risorse ittiche e biodiversità  
dott. Marina Bortotto



IL PRESIDENTE  
IL SEGRETARIO GENERALE